

22_6_1_DGR_104_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2022, n. 104

Compartecipazione della Regione FVG alla spesa per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi per SARS CoV2 per utenti minori di 12 anni nelle farmacie e strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d'intesa nazionali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 5 del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 rubricato "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 16 settembre 2021, n. 126, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b) del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 19 novembre 2021, n. 165, e, successivamente, dall'art. 9, comma 1, lett. a) e lett. b) del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, dove è prevista la definizione da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, d'intesa con il Ministro della salute, di protocolli d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi contenuti;

DATO ATTO che il Protocollo nazionale con le associazioni di categoria delle farmacie è stato firmato in data 5 agosto 2021 e il Protocollo nazionale con le associazioni di categoria delle strutture sanitarie private è stato firmato in data 6 agosto 2021;

ATTESO che i Protocolli nazionali di cui sopra, nell'ottica di un contenimento dei prezzi, hanno stabilito la remunerazione complessiva di euro 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie private aderenti, comprensivo dei costi di approvvigionamento, del materiale di consumo occorrente, degli oneri di logistica, di rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e di ogni altro onere accessorio connesso alla esecuzione della prestazione, compreso l'atto professionale di somministrazione ed effettuazione del singolo test antigenico rapido;

VISTA la legge regionale del 6 agosto 2021, n. 13, recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", e in particolare i commi dal 12 al 17 dell'art. 8, con cui sono stanziati risorse regionali per l'abbattimento dei costi dei tamponi per le categorie di beneficiari e finalità indicate nella norma stessa, e le modifiche ad essa introdotta dalla legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 recante "Misure finanziarie intersettoriali";

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta regionale n. 1284 dd. 20.08.2021 è stato recepito il Protocollo d'intesa nazionale del 5 agosto 2021 stipulato tra il Ministero della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105;

DATO ATTO che, in particolare, con il medesimo provvedimento giuntale sopra richiamato è stato disposto, in attuazione dell'articolo 8, commi 12 e 13, della L.R. n. 13/2021:

- che la Regione Friuli Venezia Giulia assuma a proprio intero carico la quota di compartecipazione prevista nel Protocollo d'intesa nazionale del 5 agosto 2021 rimasta a carico di minori e altri cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia in possesso della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV2 rilasciata secondo le modalità stabilite dalla circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale della prevenzione sanitaria del 4 agosto 2021 n. 35309;

- di dare mandato alla Direzione competente di procedere, ai sensi dell'art. 8, comma 14, della L.R. n. 13/2021, all'applicazione di un'ulteriore misura di abbattimento, pari a Euro 3,00 (tre), a carico dell'Amministrazione regionale della quota di contribuzione alla spesa disposta dal Protocollo d'intesa nazionale del 5 agosto 2021 a carico dell'utente minore di età tra i 12 e i 18 anni, che non sia in possesso della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV2;

VISTE le modifiche legislative intervenute a far data dal 21.09.2021 che hanno previsto, mediante l'introduzione del comma 9 quater dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, la gratuità dei tamponi antigenici per SARS-Cov-2 effettuati nelle farmacie e nelle strutture private, mediante copertura della

spesa da parte del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, e non più da parte dell'amministrazione regionale;

DATO ATTO che la modifica di cui sopra ha reso non più necessari parte dei fondi originariamente stanziati dall'art. 8 della L.R. n. 13/2021, di fatto consentendo alla Giunta regionale di sfruttare la previsione normativa di cui al comma 15 dell'art. 8 della medesima legge regionale, che la autorizza ad individuare ulteriori categorie di beneficiari, ampliando la possibilità di contribuzione dell'amministrazione regionale alla spesa per i tamponi effettuati nelle farmacie pur restando nel limite di spesa già autorizzato;

PRESO ATTO dell'opportunità di equiparare ad euro 5,00 il costo che resta a carico delle famiglie per i test antigenici rapidi eseguiti da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie private aderenti ai Protocolli nazionali del 5 e 6 agosto 2021, effettuati sui minori residenti o domiciliati in regione di qualunque età, compresi quindi i bambini al di sotto dei 12 anni, anche alla luce dell'andamento epidemiologico dei contagi e delle disposizioni emergenziali vigenti;

RITENUTO, pertanto, di integrare la citata DGR n. 1284/2021, includendo tra le categorie di soggetti destinatari della compartecipazione della Regione alla spesa per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi per SARS-CoV-2 anche i minori di 12 anni, prevedendo una misura di abbattimento pari a euro 10,00 a carico dell'Amministrazione regionale, della tariffa disposta dai Protocolli d'intesa nazionali a carico dell'utente minore di 12 anni residente o domiciliato in regione, che non sia in possesso della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV2, a valere sulle risorse già trasferite alle Aziende sanitarie regionali ai sensi dell'art. 8, commi 12 e seguenti, della L.R. n. 13/2021;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità,

DELIBERA

1. di integrare la citata DGR n. 1284/2021, includendo tra le categorie di soggetti destinatari della compartecipazione della Regione alla spesa per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi per SARS-CoV-2 anche i minori di 12 anni;
2. di prevedere una misura di abbattimento pari a euro 10,00 a carico dell'Amministrazione regionale, della tariffa disposta dai Protocolli d'intesa nazionali a carico dell'utente minore di 12 anni residente o domiciliato in regione, che non sia in possesso della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV2, a valere sulle risorse già trasferite alle Aziende sanitarie regionali ai sensi dell'art. 8, commi 12 e seguenti, della L.R. n. 13/2021;
3. di disporre che la Regione Friuli Venezia Giulia assuma a proprio carico la quota di compartecipazione di Euro 10,00 per l'esecuzione dei test rapidi ai minori di 12 anni residenti o domiciliati in regione, che non siano in possesso della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV2, effettuati presso le farmacie convenzionate e le strutture sanitarie aderenti ai protocolli del 5 e 6 agosto 2021, a valere sulle risorse già trasferite alle Aziende sanitarie regionali ai sensi dell'art. 8, commi 12 e seguenti, della L.R. n. 13/2021;
4. di incaricare la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di fornire le indicazioni operative che dovessero rendersi necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA

IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: GASPARI

22_6_1_DGR_105_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2022, n. 105

Misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19: gratuità dei tamponi per fine isolamento e quarantena e per i contatti in ambito scolastico nelle scuole primarie eseguiti da farmacie e strutture sanitarie autorizzate aderenti all'Accordo nazionale del 5 e 6 agosto 2021 in materia di test antigenici rapidi per SARS-CoV-2.